

Garanzia Giovani e super bonus tirocini

Il Decreto Direttoriale n. 16 del 3 Febbraio 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato il 26 Febbraio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero), ha previsto, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, l'istituzione del nuovo incentivo "super bonus tirocini", che sarà gestito all'INPS.

.....

Con il decreto in oggetto, il Ministero ha previsto che per le assunzioni effettuate nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, riguardanti i giovani che abbiano svolto ovvero stiano svolgendo un tirocinio, effettuate dal 1° Marzo 2016 al 31 Dicembre 2016, l'incentivo occupazionale raddoppi.

Per il finanziamento dell'operazione sono stati stanziati 50 milioni di euro.

Ricordiamo sinteticamente che il Bonus Garanzia Giovani doppio per le assunzioni di tirocinanti spetta nel caso in cui il percorso di tirocinio extracurricolare sia finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani e per contratti a tempo indeterminato stipulati nel periodo sopra specificato.

L'incentivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dal fatto che siano imprenditori: l'ambito soggettivo dell'agevolazione comprende, quindi, anche i professionisti. Il bonus può essere fruito anche oltre soglia "de minimis" qualora la neoassunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Si ritiene opportuno, qui di seguito ricordare schematicamente la disciplina generale.

Cos'è il tirocinio

Come noto lo stage o tirocinio formativo e di orientamento, può essere definito come un periodo d'inserimento in azienda da parte di chi ha terminato o sta terminando il proprio ciclo di studi, ovvero per i disoccupati e gli inoccupati che, in questo modo, possono rispettivamente ricollocarsi o entrare nel mondo del lavoro acquisendo specifiche competenze ed infine per i soggetti con disabilità fisica o psichica, beneficiari della normativa sul collocamento obbligatorio, per il loro inserimento lavorativo.

I tirocini si dividono in:

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- a) i **Tirocini curriculari**, che vengono svolti da studenti (di scuola superiore, università, ecc.) oppure da allievi di corsi di formazione e fanno parte integrante di un percorso di istruzione o formazione.

La loro finalità non è quella di favorire l’inserimento professionale, ma quella di arricchire e completare la formazione teorica con un’esperienza in un contesto lavorativo.

Gli stage curriculari possono essere svolti da studenti di almeno 15 anni di età iscritti a percorsi per l’assolvimento del diritto e dovere all’istruzione presso un’Istituzione scolastica (scolastica secondaria superiore, Istituzione formativa della Regione, percorsi di diploma professionale, Corsi Universitari tra cui Lauree, Lauree Magistrali, Master, dottorati di ricerca ecc.).

- b) i **tirocini extracurriculari**, che vengono svolti al di fuori di un percorso di studio o di formazione e sono destinati a inoccupati, disoccupati e a giovani che hanno concluso il loro percorso di istruzione o formazione.

La loro finalità è quella di agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro e di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. A loro volta i tirocini extracurriculari sono stati suddivisi in diverse tipologie a seconda dei destinatari e delle finalità specifiche (vedi paragrafo successivo).

Tale tipologia di stage è esclusa dalle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione, dall’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione e dal rilascio di un’attestazione specifica per la certificazione dei risultati conseguiti

La disciplina normativa del bonus occupazionale

La disciplina di attuazione della misura “bonus occupazionale” è stata dettata con Decreto Direttoriale n. 1709 dell’ 8 Agosto 2014, che ha definito anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l’incentivo può essere concesso.

La disciplina è stata spiegata dall’INPS nella Circolare n.118 del 3 Ottobre 2014.

Con il Decreto Direttoriale del 23 Gennaio 2015 n. 11 si è resa possibile la fruizione del bonus anche per l’apprendistato professionalizzante, rimanendo esclusa la fruizione per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione.

Le modifiche sono state chiarite dall’Inps con la Circolare n. 129 del 26 Giugno 2015.

Completa la disciplina il Decreto Direttoriale n. 385 del 24 Novembre 2015 che ha introdotto la possibilità di usufruire degli incentivi anche oltre del "de minimis" qualora la neoassunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Tale novità è stata spiegata dall'INPS nella Circolare n. 32 del 16 Febbraio 2016.

Soggetti beneficiari

L'incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it.

Come chiarito dall'INPS nella Circolare n. 118/2014, hanno accesso all'incentivo i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Da ciò consegue che rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche i professionisti.

Assunzioni agevolate

In generale, il bonus occupazionale spetta:

- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 11 del 23 Gennaio 2015, l'incentivo può essere riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante.

(Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante, mentre le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta non hanno attivato la misura.)

Relativamente all'ambito territoriale di ammissibilità occorre riferirsi alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

I soci lavoratori di cooperative che, ai sensi della Legge n. 142/2001, hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati a tutti gli effetti agli altri lavoratori.

L'ultima data utile delle assunzioni agevolate è fissata a fine Giugno 2017.

Proroghe di rapporti a tempo determinato

Il suddetto decreto direttoriale n. 11/2015 ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a 6 mesi.

Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi 6 mesi.

Assunzione escluse

L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

Bonus occupazione "base"

L'importo del beneficio è variabile a seconda dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso.

Nel caso di rapporto a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:

- 1.500 euro per la classe di profilazione 1
- 3.000 euro per la classe di profilazione 2
- 4.500 euro per la classe di profilazione 3
- 6.000 euro per la classe di profilazione 4

Nel caso di rapporto a tempo determinato, l'importo dell'incentivo è pari a:

- 1.500 euro per la classe di profilazione 3 (3.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi)
- 2.000 euro per la classe di profilazione 4 (4.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi)

Il super bonus previsto dal programma Garanzia Giovani in caso di trasformazione del tirocinio

Il Programma garanzia giovani riconosce un bonus alle assunzioni dei tirocinanti riconoscendo un incentivo economico del valore tra i 3 mila e i 12 mila euro (a seconda del profili del soggetto) ai datori di lavoro che a far data dal 1° Marzo 2016 e fino al 31

Dicembre 2016 assumono giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 Gennaio 2016.

Per poter beneficiare dell'incentivo occorrono i seguenti requisiti:

- a) il tirocinio sia stato svolto nell'ambito di Garanzia Giovani
- b) il tirocinio deve essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e finanziato con risorse del programma Garanzia giovani
- c) il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio , all'inizio dello stage, deve essere in possesso del requisito di Neet (sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale)
- d) Il nuovo bonus è liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola de minimis.
 - oltre il limite del “ de minimis” per poter avere diritto al bonus si applicano le seguenti regole:
 - a) l'assunzione del giovane d'età compresa tra 16 e 24 anni deve comportare un incremento occupazionale netto
 - b) nel caso di assunzione di un giovane d'età compresa tra 25 e 29 anni , l'assunzione , oltre a comportare un incremento occupazionale , deve riguardare un giovane che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero un giovane non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d'istruzione e formazione professionale o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito ovvero
 - c) un giovane occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna

Nello specifico, l'importo del “Super bonus tirocini” è pari a:

- 3.000 euro per la classe di profilazione 1
- 6.000 euro per la classe di profilazione 2
- 9.000 euro per la classe di profilazione 3
- 12.000 euro per la classe di profilazione 4

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Importo incentivo per contratti di lavoro part-time

I contratti di lavoro a tempo parziale consentono di richiedere il beneficio se l'orario di lavoro del contratto individuale sia almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale. In ogni caso, l'incentivo spetta in misura proporzionale.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

Come chiarito nella circolare Inps n. 129/2015, il bonus occupazionale Garanzia Giovani è cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Si ritiene che tale cumulabilità sia possibile anche con lo sgravio contributivo biennale del 40% istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

Il bonus è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui:

- l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art.4, co.8-11, Legge n. 92/2012;
- l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
- l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del Legge 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Deroga al “de minimis”

Il bonus può essere fruito anche oltre i limiti “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/13, al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 Giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

In particolare, come chiarito dall'INPS nella circolare n.32 del 16 Febbraio 2016, per i giovani aventi un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, l'incentivo può fruito oltre tali limiti del “de minimis” qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, invece, per fruire dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è necessario che, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale oppure, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% l’analoga disparità media rilevata in tutti i settori economici dello Stato.

L’Inps, nella suddetta circolare, ha inoltre precisato che l’incentivo può essere comunque fruito qualora, con l’assunzione del giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni

- dimissioni volontarie
- invalidità
- pensionamento per raggiunti limiti d’età
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro
- licenziamento per giusta causa

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L’Inps ricorda, che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, oppure riconducibili ad

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.).

In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l'assunzione.

Domanda e autorizzazione Inps

Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all'incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Una volta inviato il modulo, l'INPS verificherà i dati relativi al giovane indicati in sede di registrazione al "Programma Garanzia Giovani" e quale sia la sua classe di profilazione.

Nel caso in cui non risultasse tale classe, l'Istituto sospende l'iter in quanto sarà il Ministero del Lavoro ad invitare la regione e provincia autonoma a procedere con la profilazione del giovane.

Qualora entro 15 giorni dall'invito non si sarà provveduto all'assegnazione della classe di profilazione, procederà all'attribuzione direttamente il Ministero.

Assunzione

Una volta che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione di positiva prenotazione dei fondi, dovrà procedere all'assunzione o trasformazione, qualora non vi avesse già provveduto, entro 7 giorni lavorativi.

Domanda definitiva

Entro 14 giorni lavorativi dalla predetta data di prenotazione, sarà necessario altresì fornire prova dell'avvenuta assunzione o trasformazione chiedendo la conferma sempre in via telematica.

Fruizione dell'incentivo

L'utilizzo dell'incentivo avverrà mediante conguaglio/ compensazione attraverso le denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).